

Marcatura CE degli Aggregati

Dal **1° Giugno 2004** gli aggregati devono presentare per legge il **marchio CE**. La marcatura implica un processo in cui il produttore, il cavatore in genere, svolge determinati compiti e un Organismo Abilitato dai Ministeri competenti ne verifica l'iter in sinergia con un Laboratorio di Prova.

E' doveroso per tutti gli addetti ai lavori, dal produttore al collaudatore dell'opera, conoscere questa novità legislativa. La marcatura CE dei materiali da costruzione è divenuta realtà solo negli ultimi anni. Data la complessità della materia, infatti, il quadro normativo di riferimento ha impiegato diversi anni per svilupparsi. Il primo passo di questo sviluppo legislativo è stata la Direttiva 89/106 (CPD - Construction Product Directive), cui è seguito il Regolamento d'Attuazione D.P.R. 246 del 1993 ed infine il Decreto Interministeriale n° 159 del 2003 che indica i criteri di abilitazione per gli Organismi. Di fatto, la marcatura CE dei materiali ha come obiettivo quello di rendere conformi determinati prodotti per determinati usi nel bene edilizio.

Il marchio CE è obbligatorio non solo per chi esporta il proprio prodotto nei Paesi della Comunità Europea, ma anche per chi lo commercializza solo all'interno della propria Nazione. Il marchio non è un marchio di qualità ma dimostra che il prodotto è conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge.

I materiali da costruzione definiti come "Aggregati" sono i primi ad avere l'obbligo della marcatura CE. Per "Aggregato" si intende "Il Materiale granulare utilizzato nella costruzione. L'aggregato può essere naturale, artificiale, sottoprodotto o riciclato". In termini più semplici, si deve intendere per Aggregato quel materiale sciolto (inerti, ghiaia, sabbia, filler...) utilizzato in edilizia, di origine naturale, industriale o riciclato.

Risulta evidente, quindi come i primi ad essere coinvolti in questa nuova incombenza legislativa siano i cavaatori, e più in generale i produttori di aggregati, i quali dovranno conformarsi agli specifici requisiti riportati nelle norme. Entrando nello specifico, possiamo evidenziare quali sono gli aggregati che, prima dell'immissione sul mercato nazionale / comunitario, devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE. Per semplicità, si consideri la tabella sottostante:

	Norme di riferimento
Aggregati per calcestruzzo	EN 12620 : 2008
Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree trafficate	EN 13043 : 2004
Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	EN 13055-1 : 2003
Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	EN 13055-2 : 2005
Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1 Specifiche	EN 13383-1 : 2003
Aggregati per malte	EN 13139 : 2003
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13242 : 2008
Aggregati per massicciate ferroviarie	EN 13450 : 2003

Per tutti i prodotti riportati in tabella, è previsto l'obbligo per il fabbricante di svolgere un "Controllo di Produzione in Fabbrica", ovvero di svolgere una sistematica azione di controllo interno permanente della propria produzione, come dettagliatamente descritto in ogni singola norma di riferimento.

A questo punto, il prodotto raggiunge un livello di conformità 4, ovvero il livello di conformità base.

La conformità degli aggregati, infatti, prevede due livelli:

- Il livello di conformità 4 che prevede lo svolgimento del Controllo di Produzione da parte del produttore secondo quanto sopra brevemente descritto;
- Il livello di conformità 2+, comporta l'intervento di un Organismo notificato che certifica il controllo svolto dal produttore.

Riguardo alla differenza tra i due livelli, il DM. del 14 Settembre 2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni" prescrive un livello di conformità 2+ per gli aggregati per calcestruzzo a fini strutturali (travi, pilastri, ...).

Sin d'ora, dunque, il cavatore consapevole dovrà fare una scelta circa i propri processi produttivi. Dovrà decidere, cioè, se differenziare il proprio processo produttivo in due tronconi (uno con conformità 4 e uno con conformità 2+) o uniformare tutte le proprie produzioni al livello di conformità 2+ (che racchiude automaticamente anche la conformità 4). La prima di queste due opzioni sembra la più semplice ma è in realtà la meno avveduta, se si considerano i costi dell'implementazione di due processi di produzione. Scegliendo la seconda strada, inoltre, il produttore potrà commercializzare il proprio prodotto per qualunque uso (strutturale, non strutturale...) e ottenere delle evidenti economie di scala. Per fare ciò è sufficiente rivolgersi ad un Organismo notificato, il quale, a seguito di una visita di verifica, certificherà che il Controllo della Produzione è stato condotto secondo quanto stabilito dalla legge. Al questo punto il produttore sarà in grado di immettere sul mercato aggregati per usi strutturali e per qualsiasi altro uso, che corrispondono ad alti requisiti di sicurezza, secondo il sistema d'attestazione di conformità 2+.